

Civile Sent. Sez. 2 Num. 15764 Anno 2020

Presidente: COSENTINO ANTONELLO

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 23/07/2020

SENTENZA

sul ricorso 12849-2015 proposto da:

SIGNORINI ANTIOCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE MAZZINI 114 B, presso lo studio dell'avvocato
GIUSEPPE PUCCI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MICHELE ALBAN;

- ricorrente -

contro

SIGNORINI CARLA AUGUSTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio
dell'avvocato ANDREA PANZAROLA, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CARCERERI DE
PRATI;

2019

2546

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 328/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l'Avvocato Paola Allegretti, con delega orale degli avvocati Giuseppe Pucci e Michele Alban, difensori del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato;

udito l'Avvocato Claudio Carcereri De Prati, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;

FATTI DI CAUSA

In relazione alla successione di Fulgido Signorini, deceduto il 22 ottobre 2002 lasciando eredi il coniuge Domenica Signorini e i tre figli Antioco, Beatrice e Carla Augusta Signorini, quest'ultima chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i coeredi, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte del genitore.

Si costituiva Beatrice Signorini, che aderiva alla domanda di divisione e chiedeva accertarsi un proprio credito nei confronti dei coeredi.

Antioco Signorini, costituendosi a sua volta, deduceva che la divisione doveva farsi in base a un testamento del padre, del quale chiedeva di accertarsene l'esistenza.

Si costituiva in corso di causa anche Domenica Signorini.

Interveniva la morte prima di Beatrice Signorini e poi di Domenica Signorini.

In entrambe le occasioni il processo era dichiarato interrotto e riassunto nei confronti dei soggetti originariamente presenti in lite, quali eredi dei conviventi deceduti.

Eseguita consulenza tecnica il tribunale rigettava la domanda di Beatrice Signorini per la refusione di crediti verso l'eredità; rigettava la domanda di Antioco Signorini volta ad ottenere l'attribuzione dell'eredità paterna in forza di testamento; pronunciava «lo scioglimento della comunione ereditaria tra Carla Augusta Signorini e Antioco Signorini», indicando i beni inclusi nei due lotti e i relativi conguagli; compensava le spese di lite per $\frac{1}{2}$ ponendo la restante quota a carico di Antioco.

La Corte d'appello di Venezia, adita da Antioco Signorini, ha confermato la sentenza.

La corte ha innanzitutto riconosciuto che, nella regolazione delle spese di lite, il tribunale aveva giustamente tenuto conto della soccombenza di Antioco Signorini sulla domanda di devoluzione della eredità in base a testamento. Tale domanda, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, «non era stata fatta oggetto di rinuncia, all'atto di precisazione delle conclusioni, né risultava dagli atti in qualche modo rinunciata».

La corte d'appello ha poi disatteso le censure dell'appellante sulla mancata assegnazione dei beni spettanti alle condividenti decedute in corso di causa. Il tribunale, infatti, aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di divisione di masse plurime, dai quali derivava, appunto, la correttezza dell'*iter* seguito dal primo giudice, che aveva assegnato i beni da intestarsi ai due condividenti rimasti in causa, «mentre non potevano considerarsi gli altri beni rientranti nella massa ereditaria, a disposizione degli eredi [...], in attesa della futura divisione, secondo le spettanze di ciascuno, cui soltanto potranno conseguire le singole assegnazioni, in ragione della quota di eredità a ciascuno spettante». Secondo la corte, del resto, il tribunale «non avrebbe potuto altrimenti statuire, laddove non erano state formulate conclusioni di sorta, in qualità di eredi di costoro, circa la quota di massa ereditaria spettante ai soggetti morti durante il processo divisorio».

La corte ha poi disatteso la censura di Antioco Signorini, il quale aveva lamentato che il tribunale aveva considerato, con riferimento a un conto corrente cointestato in nome del *de cuius* e del figlio appellante, l'intero saldo, dovendo invece comprendersi nell'asse solo la metà, in dipendenza della intestazione congiunta. Al riguardo la corte ha posto in luce che il tribunale aveva fatto riferimento alla relazione del consulente tecnico, da cui emergeva che i valori erano stati stabiliti in accordo con i periti di parte

«nelle diverse ipotesi divisionali elaborate anche ai fini della definizione della causa in via transattiva senza che fossero state sollevate contestazioni di sorta».

La corte ha aggiunto che, sulla base del medesimo rilievo, il tribunale aveva detratto dalla massa, questa volta in favore di Antioco Signorini, la somma di € 180.000,00 per miglioramenti apportati al bene incluso nella porzione allo stesso destinata.

La corte ha rilevato ancora che la divisione operata dal primo giudice rispettava i criteri di cui all'art. 727 c.c. In particolare essa ha condiviso la scelta di assegnare ad Antioco il lotto di terreno sul quale insisteva la casa dal medesimo abitata e all'attrice il terreno adiacente, la cui potenzialità edificatoria lo rendeva un bene autonomo, suscettibile di separata attribuzione.

In conclusione la corte ha rigettato l'appello, facendo derivare da ciò l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da Signorini Carla Augusta, con il quale la sentenza era stata censurata in ordine alla mancato conteggio delle migliorie apportate al bene oggetto di assegnazione in favore di Antioco Signorini.

Per la cassazione della sentenza Antioco Signorini ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui Carla Augusta Signorini ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata rinviata a nuovo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della sentenza notificata per via telematica, ma depositata in copia analogica priva dell'attestazione di conformità.

Fissata l'udienza pubblica il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I principi sanciti dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 8323 del 2019 consentono di superare i dubbi sulla procedibilità del ricorso.

Nella specie la sentenza impugnata, notificata a mezzo PEC, è stata depositata in copia analogica priva dell'attestazione di conformità del difensore, in assenza di contestazioni della stessa conformità da parte della controricorrente.

Il ricorrente, inoltre, con nota del 3 giugno 2009, ha depositato la sentenza notificata con l'attestazione di conformità.

2. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la corte di merito, ai fini della ripartizione delle spese di lite, l'ha ritenuto soccombente sulla domanda di devoluzione dell'asse in base a testamento, nonostante la domanda fosse stata efficacemente rinunciata.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.

È oggetto di censura la mancata attribuzioni delle porzioni divise anche in favore delle conviventi decedute.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1298 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha incluso nella massa da dividere l'intero saldo del conto corrente intestato in nome del *de cuius* e del ricorrente.

Il ricorrente lamenta che la presunzione di pari appartenenza del saldo era stata superata non in base a prove contrarie, avendo la corte fondato la propria valutazione solo sugli accordi fra consulente tecnico d'ufficio e consulenti di parte, raggiunti «allo scopo di conciliare la lite e comunque contestati in più occasioni, non vincolanti ai fini della decisione».

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 727 c.p.c.

La corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla norma impediva la separata assegnazione del terreno circostante la casa attribuita all'attuale ricorrente, dovendo invece costituire oggetto di attribuzione unitaria, trattandosi in effetti del giardino della stessa casa.

La separata identificazione catastale non pregiudicava la sostanziale unicità dei due beni in conformità alla situazione di fatto, di cui i giudici di merito non avevano tenuto conto.

L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato censura la sentenza nella parte in cui si detrae dal valore dell'immobile assegnato a Antioco Signorini l'importo di € 180.000,00 per lavori di migliorie, in assenza di prova della spesa, ma basandosi sul semplice accordo fra consulenti, accordo cui le parti non avevano dato seguito.

3. È prioritario l'esame del secondo motivo, che è fondato.

Sono decedute nel corso di giudizio di primo grado dapprima Beatrice Signorini e poi Domenica Signorini.

In entrambe le occasioni il processo è stato dichiarato interrotto, ma le riassunzioni non hanno coinvolto nel processo altri soggetti oltre a quelli già originariamente presenti in lite, essendo gli stessi i soli eredi dei conviventi deceduti.

4. Se il chiamato all'eredità muore dopo averla acquistata, ma prima del perfezionamento delle operazioni divisorie, può accadere che al posto del convivente individuale subentri, per successione universale, una pluralità di persone. La vicenda, tuttavia, non comporta una corrispondente moltiplicazioni delle porzioni. «In tema di divisione ereditaria, per l'accertamento della comoda divisibilità dei beni, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari

chiamati, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta al momento della divisione una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente con riguardo alla ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa» (Cass. n. 7835/1990; n. 13206/2017).

Il principio di cui sopra è riferito all'accertamento della comoda divisibilità, ma riguarda naturalmente lo svolgimento delle operazioni divisionali in genere. Soggetto della divisione dovrà essere considerata la collettività dei successori, ai quali va attribuita unitariamente la porzione che sarebbe toccata al loro dante causa. (Cass. n. 33438/2019; n. 11762/1992; n. 3894/1977).

Ciò si ricava specialmente dall'art. art. 726 c.c.: «eseguita la stima di procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti» in proporzione delle quote». La norma si collega all'art. 469, comma 3, c.c. «quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi».

Tali regole, sebbene riferite alla rappresentazione, sono applicabili tutte le volte che, al momento della divisione, al posto del condividente individuale, sia subentrata per successione universale o particolare, una collettività di persone. Essendo le situazioni determinate dalla successione per stirpe e dalla successione di una collettività sostanzialmente identiche, difficilmente potrebbe essere giustificato un diverso trattamento legale di queste due ipotesi.

5. Quando la successione avviene *mortis causa* a titolo universale gli eredi del compartecipe deceduto subentrano nella titolarità della quota indivisa dei beni oggetto della comunione alla quale concorrevano il loro dante causa, che diventano contemporaneamente oggetto di una duplice comunione: quella originaria e quella sorta in conseguenza della morte del condividente

~~condividente~~ fra gli eredi di lui, che comprenderà la quota indivisa di quei beni e le altre cose eventualmente presenti nell'asse. Le due comunioni, derivando da diverso titolo, sono autonome l'una dall'altra e implicano in linea di principio separate operazioni divisionali. Solo il consenso unanime dei partecipanti, debitamente manifestata per iscritto se nelle comunioni ci sono beni immobili, può consentire la divisione cumulativa, che riunisca cioè la totalità dei beni sottoposti a divisione in una massa unica (Cass. n. 5798/1992; n. 314/2009; n. 3029/2009; n. 25756/2018; n. 15494/2019).

Si precisa che il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando le comunioni riguardano i medesimi beni e intercorrono fra le stesse persone (Cass. n. 3512/2019). Anche in questo caso i diritti del singolo devono essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa (Cass. n. 4740/1977).

Si deve aggiungere che l'eventuale attribuzione ai successori di porzioni individuali, invece che di una porzione unica attribuita collettivamente, non solo implicherebbe una parziale unificazione delle masse, ma costituirebbe nello stesso tempo uno scioglimento parziale della comunione sorta a seguito della morte del compartecipe, se in essa, oltre alla quota indivisa, sono comprese altre cose. La divisione parziale è consentita, in presenza di ben determinate condizioni, che non è qui il caso di approfondire (Cass. n. 6931/2016; n. 573/2011).

6. È stato anticipato che gli eredi dei due compartecipi deceduti erano gli stessi condividenti originari. Nell'ambito della comunione originaria la vicenda aveva determinato perciò non un aumento del numero dei condividenti, ma la loro riduzione. Si deve dare comunque per acquisito,

giusti i principi di cui sopra, che anche in una tale ipotesi la scelta di far valere la nuova situazione compete pur sempre ai soli conviventi, che potrebbero avere interesse a mantenere separate le due vicende. Se i conviventi non chiedono congiuntamente che la divisione si adegui alla mutata situazione soggettiva, essi concorreranno nella divisione in una duplice veste: come conviventi individuali per la quota originaria e come soggetti componenti un convivente collettivo per la quota spettante ai loro danti causa.

La corte di merito dà per acquisito che non ricorrevano, nella specie, le condizioni che avrebbero permesso la divisione dell'intero asse fra i soli compartecipi superstiti.

La statuizione non ha costituito oggetto di censura.

Tuttavia tale carenza imponeva una conclusione assai diversa quella fatta propria dalla corte di merito, non l'accantonamento delle porzioni destinate ai conviventi deceduti, ma lo svolgimento delle operazioni divisionali in base alla situazione originaria, che vedeva il concorso del coniuge con tre figli nella successione legittima di Fulgido Signorini.

Occorreva perciò prevedere quattro porzioni, due da attribuire ai compartecipi superstiti e le altre da attribuire agli stessi compartecipi collettivamente nella loro qualità di eredi dei conviventi deceduti.

Si deve sottolineare che l'attribuzione collettiva della porzione agli eredi del convivente deceduto non costituisce divisione ulteriore interna alla stirpe, né tanto meno divisione parziale della comunione derivante dalla morte del compartecipe. Nell'ambito di tale comunione le cose attribuite collettivamente non sono divise separatamente dal resto, ma prendono il posto della quota indivisa con l'efficacia retroattiva tipica degli atti divisionali, comportante che ciascun convivente è da considerarsi fin

dall'origine proprietario della porzione assegnatagli (art. 757 c.c.) (Cass. n. 468/1976). Esse costituiranno oggetto di autonoma divisione insieme alle altre cose eventualmente presenti nell'eredità del convivente deceduto, quando i coeredi decideranno di farla.

Insomma la sola comunione che si scioglie tramite l'attribuzione congiunta rimane quella oggetto della originaria domanda, che non vede minimamente ampliato o modificato il suo oggetto (Cass. n. 2117/1966).

7. Nel controricorso si deduce, riprendendo un argomento già usato dalla corte d'appello, che i compartecipi superstiti non si erano «mai formalmente costituiti a seguito della riassunzione, né avevano «mai preso, nemmeno sotto il profilo sostanziale, conclusioni circa la divisione materiale delle quote di eredità del *de cuius* spettanti alle eredi premorte».

Il rilievo è infondato: essendo gli eredi già presenti in causa non occorre autonoma e separata costituzione. D'altra parte, come già ampiamente chiarito, l'attribuzione congiunta in favore degli eredi dei conviventi deceduti non costituisce ulteriore divisione interna alla stirpe, ma configura un'attribuzione che, al pari di quelle individuali, attua lo scioglimento della comunione nella quale concorreva il compartecipe morto nel corso delle operazioni divisionali, oggetto dell'originaria e unica domanda.

8. Conclusivamente l'equivoco in cui è incorsa la corte d'appello ha determinato una palese violazione dell'art. 112 c.p.c., fondatamente denunciata con il secondo motivo del ricorso principale, perché la mancata attribuzione in favore degli eredi dei compartecipi deceduti ha comportato oggettivamente una omissione di pronuncia sulla domanda di divisione, che è per definizione comune a tutte le parti, anche quando sia proposta da uno solo (cfr. Cass. n. 6387/1980).

35

La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione a questo motivo e la corte dovrà decidere sulla domanda di divisione in conformità ai principi di cui sopra.

9. Il terzo motivo è fondato.

La sentenza, nel confermare l'inserimento nella massa da dividere dell'intero saldo del corrente intestato in nome del *de cuius*, ha ricordato come già il tribunale, «nel compiere tale inserimento, come d'altronde nell'accreditare ad Antioco l'importo di € 180.000,00 per migliorie, pur contestato, e non assistito da documenti giustificativi» avesse «fatto giustamente riferimento all'oggettiva circostanza emergente dalla relazione Breoni 20/11/2005, che i valori in questione erano stati assunti dall'ausiliario in accordo con i periti delle parte con loro utilizzo nelle diverse ipotesi divisionali, anche transattive, senza che fossero state sollevate contestazioni. Non è pertanto censurabile la decisione circa l'impostazione del predetto saldo di conto corrente, frutto di evidente accordo fra le parti che non c'è ragione di disattendere».

La corte trascura che le ammissioni del consulente tecnico di parte - così come quelle del difensore - non hanno valore confessorio, ma costituiscono validi indizi che il giudice di merito può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento (Cass. n. 4645/1978; n. 241/1978; n. 93/1990).

È utile operare un parallelo con l'art 199 c.p.c. La norma prevede la possibilità della conciliazione della lite da parte del consulente tecnico, imponendo al consulente tecnico, se la conciliazione non sortisce esito positivo, di esporre nella relazione scritta i risultati delle indagini compiute. Le dichiarazioni delle parti, che siano state rese al consulente tecnico d'ufficio e da questi riportate nella relazione, possono essere valutate dal giudice liberamente come argomenti di prova (art. 200 c.p.c.).

In contrasto con tali principi la corte ha invece ritenuto che le parti fossero vincolate alle ammissioni dei loro rispettivi consulenti, mentre quelle stesse ammissioni costituivano al più argomenti di prova liberamente valutabili dal giudice.

10. Le considerazioni che precedono impongono, nello stesso tempo, l'accoglimento dell'unico motivo di ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui la corte ha confermato la decisione di detrarre dal valore dell'immobile assegnato ad Antioco Signorini l'importo di € 180.000,00 per lavori di migliorie.

La detrazione, anche in questo caso, è stata avallata in base all'assunto che i valori «erano stati assunti dall'ausiliario con i periti di parte con loro utilizzo nelle diverse ipotesi divisionali, anche transattive, senza che fossero state sollevate contestazioni di sorta».

11. Si giustifica quindi, anche in relazione terzo motivo del ricorso principale e al ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo esame delle questioni riguardanti il saldo del conto cointestato in nome del *de cuius* e di altro soggetto e il conteggio delle migliorie apportate a uno dei beni comuni.

12. Il primo e il quarto motivo del ricorso principale sono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo, che comporta il necessario rifacimento dell'intero progetto divisionale.

In conclusione sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Sono assorbiti il primo e il quarto motivo del ricorso principale.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ~~primo~~^{secondo} e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso
incidentale; *dichiara* assorbiti il primo e il quarto motivo del ricorso
principale; *cassa* la sentenza in relazione ai motivi accolti; *rinvia* alla Corte
d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 29 novembre 2019.

Il Consigliere estensore.

Giuseppe Talarico

Il Presidente

Antonio Cosulich

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI